

## **REGOLAMENTO LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI**

**Nell'ambito dell'Antica Scuola dei Battuti, che successivamente per brevità verrà definita Ente, in accordo con le Rappresentanze dei Lavoratori si stabilisce che le future trasformazioni del rapporto di lavoro vengano attuate nel rispetto del seguente regolamento:**

### **ART.1 – FINALITA'**

1. Il lavoro a tempo parziale è costituito da una prestazione resa in misura ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista dal C.C.N.L. del Comparto.
2. Il presente regolamento garantisce l'effettivo esercizio del diritto del dipendente per meglio conciliare l'attività lavorativa con le esigenze personali e familiari, o per consentire lo svolgimento di una seconda attività, salvaguardando contemporaneamente il mantenimento dell'efficacia degli interventi professionali per una puntuale e competente fornitura dei servizi all'utenza.

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie previste dal C.C.N.L. del Comparto.
2. I contingenti di personale per i quali è possibile prevedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, non possono superare il limite del 25 % della dotazione di personale a tempo pieno inserito nel medesimo profilo professionale.
3. Il calcolo per stabilire il contingente è riferito al personale in servizio all'inizio di ogni anno, precisato che per l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato a tempo pieno.
4. Al lavoratore che ricopre le posizioni di responsabilità di servizi o dei reparti di assistenza individuati nella dotazione organica è preclusa la possibilità di trasformazione del rapporto. La trasformazione del rapporto di lavoro è altresì possibile a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferito.
5. Per motivate esigenze legate alla garanzia del servizio erogato e comunque laddove una riduzione di orario si possa configurare quale interruzione di servizio pubblico, l'Ente si riserva di concedere la trasformazione a seguito della

#### **ART. 5 – DIFFERIMENTO DELLA TRASFORMAZIONE**

1. L'Ente, motivandone le ragioni, può differire la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ai sei mesi, qualora la diversa articolazione dell'orario comporti pregiudizio alla funzionalità della struttura/servizio.

#### **ART. 6 – DECORRENZA DELLA TRASFORMAZIONE E FORMA SCRITTA DELLA MODIFICA DEL RAPPORTO**

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o l'eventuale modifica dell'articolazione dell'orario concordato, ferme restando le date già indicate all'articolo 3 comma 3, deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa, con la precisazione relativa ai giorni lavorati in caso di tempo parziale verticale.
2. Prima di procedere alla trasformazione del rapporto il dipendente è tenuto a fruire di tutte le ferie maturate nel servizio reso a tempo pieno e al recupero di eventuale prestazioni straordinarie non monetizzate.

#### **ART. 7 – RIENTRO A TEMPO PIENO E MODIFICA ARTICOLAZIONE O DURATA DELLA PRESTAZIONE .**

1. Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo parziale, può chiedere il ritorno a tempo pieno decorso un biennio dalla data di trasformazione. Le decorrenze di dette trasformazioni sono quelle previste all'art. 3 comma 2.
2. Qualora l'interesse del lavoratore coincida con l'esigenza dell'Ente il rientro a tempo pieno può avvenire prima della scadenza del biennio.
3. Qualsiasi modifica rispetto alla percentuale di servizio prestato può avvenire nel rispetto delle modalità previste all'art. 3.
4. Le modifiche rispetto all'articolazione dell'orario sono concordate con l'Ente e, di regola, decorrono dai termini di cui all'art. 3 comma 2.

#### **ART. 8 – RIFIUTO DELLA TRASFORMAZIONE**

1. L'Ente, entro i 60 giorni dalla presentazione della domanda, può negare la trasformazione del rapporto per le seguenti motivazioni:
  - a) se è stata superata la quota percentuale prevista all'art. 2;

## ART. 11 - TIPOLOGIA DI CONTRATTI A TEMPO PARZIALE

1. Sono previste le seguenti tipologie di part time:
  - a) **tempo parziale orizzontale:** prestazione resa con orario normale giornaliero in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
  - b) **tempo parziale verticale:** prestazione resa a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione.
2. Per le tipologia di part time a tempo parziale verticale con articolazione su alcuni giorni del mese o di determinati periodi dell'anno è necessario che più dipendenti concordino la modifica del rapporto. Per consentire la continuità del servizio, sarà possibile la costituzione di contratti termine per le sostituzioni.
3. La percentuale della prestazione resa rispetto a quella a tempo pieno, è così predeterminata:
  - 66,66% ovvero 24 ore settimanali
  - 50,00% ovvero 18 ore settimanali.
4. Per le figure professionali di:
  - Supporti Unità Operativa Assistenziale
  - Responsabili di Nucleo
  - Infermieri Professionaliè prevista unicamente la tipologia di contratto a tempo parziale verticale (sei ore al giorno con orario 7.00 – 13.00 o 14.00 – 20.00):
  - 66,66% ovvero 24 ore settimanali (4 giorni settimanali)
  - 50,00% ovvero 18 ore settimanali (3 giorni settimanali)
5. Per le altre figure professionali sono previste tutte le articolazioni di seguito specificate:
  - a) tempo parziale orizzontale:
    - prestazione resa su cinque giorni settimanali  
24 ore = 5 ore al giorno per 4 giorni +1 giorno 4 ore  
18 ore = 3 ore e 36 minuti al giorno
    - prestazione resa su sei giorni settimanali  
24 ore = 4 ore al giorno  
18 ore = 3 ore al giorno.

aspettative non retribuite, maternità e congedi parentali, permessi concessi in forza di particolari dispositivi di legge.

4. Fruisce in maniera proporzionale delle ferie, dei permessi per diritto allo studio, dei permessi previsti dall'art. 19 del CCNL 1994/97, e dei permessi brevi oggetto di recupero.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE**

1. Il trattamento economico, anche a carattere accessorio, è dovuto in proporzione all'orario di lavoro prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e posizione economica, di pari anzianità, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del vigente CCNL 1994/97.
2. I periodi di servizio prestati ad orario ridotto, ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione a carico dell'INPDAP - gestione autonoma ex CPDEL e del diritto all'indennità di fine servizio a carico dell'INPDAP - gestione autonoma ex INADEL sono da considerarsi utili per intero ai sensi dell'art. 8 della legge 29/12/1988 n. 554.

#### **Art. 15 - NORMA FINALE**

1. In caso di modificazione del quadro normativo o contrattuale relativo alla materia, e comunque ogni sei mesi, il presente regolamento sarà oggetto di verifica.
2. L'applicazione del presente regolamento avrà decorrenza dalla data successiva all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche dell'articolazione del part time, così come le nuove trasformazioni, avranno decorrenza dal \_\_\_\_\_.
3. Per tutti gli aspetti non contemplati dal presente regolamento di rimanda alla normativa vigente.

Precisa che la prestazione lavorativa sarà prestata nei seguenti giorni:

lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì - sabato - domenica

Le motivazioni della richiesta sono le seguenti:

Motivazioni di carattere personale:

---

---

Per poter svolgere altra attività di lavoro autonomo:

---

---

Per poter svolgere altra attività di lavoro subordinato (indicare attività, datore di lavoro, orario):

---

---

Firma